COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

"ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DELLA CULTURA"

Art. 1
Norme Generali

Presso il Settore Servizi Culturali è istituito, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto del Comune di Castel di Iudica, l'Albo delle libere forme associative della Cultura.

Art. 2
Formazione dell'Albo

1) All'albo sono iscritte le associazioni culturali in ordine cronologico, rispetto alla data di adozione della determinazione dirigenziale di accoglimento dell'istanza di iscrizione;
2) L'Albo riporta, per ogni associazione iscritta, le seguenti informazioni:
   - Numero d'ordine di iscrizione;
   - Denominazione ed eventuale acronimo, codice fiscalee/o partipa iva;
   - Indirizzo e recapiti telefonici, fax, e-mail ed eventualmente indirizzo web;
   - Nominativo del Presidente e del Vice Presidente;
   - Data dell'Atto Costitutivo;
   - Eventuali annotazioni circa le variazioni intervenute in seno all'Atto Costitutivo e/o allo Statuto;
3) L'Obbligo di richiedere l'iscrizione all'Albo è posto in capo ai Presidenti delle Associazioni che ne hanno la rappresentanza legale.

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione

1) Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni Culturali regolarmente costituite con atto pubblico da almeno un anno, aventi sede ed operanti nel Comune di Castel di Iudica;
2) Possono essere altresì iscritte all'Albo le Associazioni Culturali a carattere nazionale, regionale e della Città Metropolitana di Catania che svolgono, anche tramite una loro sezione, attività in ambito comunale;

3) Sono espressamente esclusi dall'iscrizione all'Albo, le società, gli Enti Pubblic, i partiti, le associazioni sindacali, le associazioni professionali di categoria e le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta dagli associati.
4) Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per la forma giuridica che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:
    a) L'assenza di fini di lucro;
    b) L'elettività e la gratuità delle cariche elettive;
    c) L'assenza di remunerazione tra gli associati sotto qualsiasi forma;
    d) Che l'Associazione svolga prevalentemente attività culturale in uno o più campi e discipline quali a titlo esemplificativo e non esaustivo: iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti tra i quali il settore musicale, della danza, teatrale, espositivo, delle arti visive ed editoriali, della letteratura e della poesia; ed ancora l'organizzazione di convegni , mostre e rassegne che favoriscano ed incentivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi di promozione e salvaguardia del territorio con le sue peculiarità ambientali, urbanistiche , architettoniche, etno-antropologiche.

Art. 4
Modalità per l'iscrizione all'Albo

1) La domanda di iscrizione (compilata su apposita modulistica disponibile presso i Servizi Culturali del Comune di Castel di Iudica o scaricabile dal Sito Web istituzionale dell'Ente) deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
    a) Il nominativo del legale rappresentante dell'Associazione completo di codice fiscale, dati
    b) La denominazione e l'eventuale acronimo dell'Associazione;
    c) Il numero di codice fiscale dell'Associazione;
    d) Il numero di partita iva dell'Associazione, se posseduta;
    e) L'indirizzo e i recapiti telefonici e fax della sede legale e della sede operativa;
    f) L'indirizzo del sito web e/o posta elettronica;
    g) L'indirizzo di posta elettronica certificata;
    h) L'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri albi istituiti dal Comune di Castel di Iudica o da altri enti pubblici, specificandone la tipologia;
    i) L'espressa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
    j) Dichiarazione sulla insussistenza in capo a tutti i soci delle cause di incandidabilità ed incompatibilità previste per gli amministratori locali di cui al testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia Parte II – Titolo I – Capo VII art. 80 comma 1) lettere a) b) c) d) e), pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9/5/2008;
2) Unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1 del presente Regolamento, deve essere presentata la seguente documentazione:
    a) Copia dell'Atto Costitutivo completo di Statuto e della relativa registrazione a norma di legge;
    b) Elenco nominativo dei soci;

c) Elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione della domanda, di coloro che ricoprono cariche sociali e copia del verbale, conforme all'originale e controfirmato dal legale rappresentante del sodalizio, dell'organo statutario che li ha eletti;
d) Copia dell'ultimo bilancio consuntivo e del verbale dell'organo statutario che lo ha approvato, sottoscritto dal legale rappresentante per l'autenticità;
e) Una breve relazione dalla quale si evincano con chiarezza le attività dell'Associazione svolte presso il Comune di Castel di Iudica, almeno nell'anno precedente alla data di richiesta di iscrizione all'albo, che facciano emergere le finalità di pubblico interesse;
f) Copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Art. 5

Procedura istruttoria di iscrizione e mancata iscrizione

1) Il Capo Area competente procede, con proprio provvedimento, all'iscrizione delle Associazioni all'Albo qual'ora queste abbiano prodotto l'istanza completa in ogni sua parte e abbiano dimostrato di possedere i requisiti di cui al precedente art. 3. Il termine ultimo per l'esame delle istanze è di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento;
2) Il Capo Area competente può richiedere, prima di procedere all'iscrizione all'Albo o al diniego, chiarimenti e/o elementi integrativi alla domanda. L'Associazione dovrà provvedere ad inoltrare i chiarimenti e/o documenti integrativi entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta da parte del Capo Area competente. I termini per l'eventuale iscrizione restano sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e/o dei documenti integrativi richiesti;
3) Non sarà consentita l'iscrizione all'Albo nei seguenti casi:
   - manchino i requisiti richiesti specificati all'art.3 del presente Regolamento;
   - la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti,rispetto a quanto previsto all'art.4 commi 1 e 2 del presente Regolamento ovvero, quando,a seguito di richiesta di chiarimenti e/o elementi integrativi di cui al comma 2 del presente articolo, l'Associazione non provveda a presentare quanto richiesto o presenti documentazione non idonea;
   - la mancata iscrizione all'Albo è comunicata in forma scritta all'Associazione a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Art. 6

Tenuta e Revisione dell'Albo

1) L' Albo è tenuto dall'Ufficio Servizi Culturali.
2) Il Dirigente provvede con propria determinazione alla revisione annuale dell'Albo per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione;
3) Per i fini di cui al comma precedente, le associazioni iscritte all'Albo comunicano le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, l'aggiornamento delle cariche statuarie e ogni altra modificazione dei requisiti richiesti. Le variazioni eventualmente intervenute devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, a pena l'esclusione e/o cancellazione dall'Albo;
4) Il competente Ufficio, al fine di accettare il permanere dei requisiti richiesti alle Associazioni può effettuare controlli a campione;
5) Il competente Ufficio comunale può richiedere periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli, aggiornamenti dei dati relativi alle attività delle associazioni.

Art. 7
Pubblicità

Il Comune di Castel di Iudica cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo sul sito web istituzionale.

Art. 8
Cancellazione dall'Albo

1) La cancellazione di un'associazione dall'Albo è disposta :
   a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
   b) ovvero per espressa richiesta dell'Associazione stessa:
   c) quando l'Associazione risulti inattiva da almeno due anni;

2) La mancata presentazione della documentazione richiesta a seguito degli eventuali controlli finalizzati alla revisione dell'Albo costituisce accertamento della perdita dei requisiti;
3) La comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione è notificata all'Associazione con raccomandata A/R o a mezzo PEC con richiesta di presentazione di eventuali documenti e/o controdeduzioni entro quindici giorni. Il provvedimento di cancellazione viene notificato con le stesse forme. Nel caso in cui l'Associazione cancellata ritorni nel possesso dei requisiti richiesti potrà presentare una nuova istanza di iscrizione. La conferma dell'iscrizione all'Albo è notificata all'Associazione in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC.

Art. 9
Norme Finali

Per l'iniziale formazione dell'Albo i termini fissati per la formale richiesta di iscrizione saranno resi noti mediante avviso pubblico.

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

"REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA"

Art. 1

Principi

Il Comune di Castel di Iudica riconosce la cultura quale valore per la crescita ed il benessere della Comunità in quanto concorre a promuovere ed incentivare:

- la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio storico artistico del Comune;
- la solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità locale;
- l'integrazione generazionale e l'aggregazione;
- l'incremento dei livelli di istruzione e la difesa dei valori civili e democratici.

Art. 2

Istituzione della Consulta della Cultura

Per rafforzare i principi di cui all'art. 1 è istituita, in seno all'Amministrazione Comunale di Castel di Iudica la " Consulta della Cultura".

Art. 3

Attribuzioni

La Consulta della Cultura è un organo propositivo e consultivo del Comune e contribuisce alla partecipazione democratica dei cittadini nelle scelte di politica culturale.
Spettano alla Consulta i seguenti compiti e funzioni:

1. Collaborare con l'Amministrazione Comunale nel rispetto dei differenti ruoli, competenze e responsabilità;
2. Formulare proposte di programmi, progetti, investimenti e quant'altro si ritenga utile in materia di interventi culturali;
3. Esprimere pareri sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Sindaco, dall'Assessore delegato per le attività e i beni culturali e dal Consiglio Comunale. In questo caso il parere va reso entro il termine richiesto, e comunque non oltre 30 giorni. Decorso infruttuosamente il termine stabilito, si prescinde dal parere.
4. Svolgere indagini, studi ed inchieste rivolti ad approfondire la conoscenza dei bisogni e delle emergenze culturali; mettere in atto tutte le iniziative volte a favorire il reciproco scambio di informazioni e di competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà fra le realtà cittadine impegnate sul versante culturale.
5. Favorire la diffusione della cultura con iniziative rivolte alla Cittadinanza e in particolare ai giovani;

6. Operare per la costruzione di un solido rapporto tra l'associazionismo di settore, il volontariato, le istituzioni e gli enti pubblici e privati.
7. Sensibilizzare le forze politiche , sociali ed economiche proponendo aggregazioni e sinergie rispetto ai bisogni emergenti in ambito culturale e alla loro risoluzione.
8. Proporre iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche e studi in relazione alle diverse aree e tematiche di interesse culturale.

Art. 4

Composizione della Consulta

1. La Consulta è costituita da:
   a. i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative della Cultura, in misura di un rappresentante per ciascuna;
   b. un rappresentante dell'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo Da Vinci"

2. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto:
   - Il Sindaco
   - L'Assessore alle politiche culturali;
   - Il dirigente del Settore competente o suo delegato;
   - Il Presidente della Commissione Consiliare competente.

Art. 5

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta della Cultura :

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Comitato di Presidenza

Art. 6

L'Assemblea

Vi partecipano tutti i soggetti previsti all'art.4.

- Elegge il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi componenti di cui al precedente art.4, comma 1) lett. a);
- Elegge il Comitato di Presidenza;

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

La prima seduta dell'Assemblea è convocata entro 30 giorni dalla costituzione dell'Albo delle associazioni culturali ed è presieduta dal Sindaco il quale sovrintende alle operazioni di elezione del Presidente della Consulta. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta ne faccia richiesta scritta 1/3 dei componenti arrotondato all'unità inferiore.

Qualora l'Assemblea non venga convocata per un periodo superiore a sei mesi il Sindaco provvederà a dichiarare lo scioglimento della Consulta.

Sono valide le sedute cui partecipi almeno 1/3 dei componenti. Il componente che risulti assente ingiustificato per più di due assemblee consecutive, verrà dichiarato decaduto dalla Consulta stessa. Il provvedimento di decadenza viene adottato con atto dirigenziale. Non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti. La Convocazione, con l'ordine del giorno da trattare, deve essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con avviso trasmesso con posta elettronica e pubblicato sul sito web del Comune.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, e in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
I cittadini presenti alle sedute non hanno diritto di voto in merito agli argomenti trattati ma possono avere facoltà di intervento. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute soggetti che possano portare il contributo della loro esperienza in relazione agli argomenti trattati. Dei lavori dell'Assemblea vengono redatti verbali ad opera di un segretario scelto, di volta in volta, tra i partecipanti alla seduta.
Il Segretario deposita copia dei verbali presso l'Ufficio Servizi Culturali entro dieci giorni dalla seduta dell'Assemblea quando non sussista una motivata urgenza per anticipare i termini.
I verbali vengono pubblicati sul sito web del Comune, e se non contestati, si intendono approvati nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono.

Art. 7

Il Presidente

Nella prima seduta dell'Assemblea viene eletto Presidente colui che, a seguito di votazione a scrutinio segreto, abbia riportato il maggior numeri di voti tra i rappresentanti delle associazioni culturali iscritte nell'apposito Albo Comunale. Il Presidente resta in carica un anno e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
Il Presidente rappresenta la Consulta;
Il Presidente convoca la Consulta e definisce l'ordine del giorno.

Art. 8

Il Vice Presidente

Viene nominato Vice Presidente colui che si classifica al secondo posto per numero di preferenze nella votazione per eleggere il Presidente. In caso di rinuncia, si procede con le modalità previste per la nomina del Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di legittimo impedimento di quest'ultimo. Il Vice Presidente resta in carica un anno.

Art.9

Il Comitato di Presidenza

E' composto da 5 membri oltre il Presidente e il Vice Presidente ed è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Dei 5 componenti ne possono spettare non più di 3 ai rappresentanti delle Associazioni.
Coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni assegnategli e dura in carica un anno.

Art.10

Decadenza dei membri degli organi della Consulta

I membri degli organi della consulta cessano dalla carica, oltre che per le motivazioni di cui al precedente art. 7, qualora non risultino più iscritti all'Associazione che li ha indicati in seno alla Consulta o nel caso in cui i soggetti giuridici da essi rappresentati cessino la loro attività.
Il Presidente e/o il Vice Presidente cessano dalle cariche anche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei componenti l'Assemblea.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri in carica all'Assemblea, senza computare il Presidente e il Vice Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente, cessano anche il Vice Presidente e il Comitato di Presidenza.
Sino alla elezione del nuovo Presidente, svolge le funzioni di Commissario il Sindaco o l'Assessore delegato.

Art.11

Incompatibilità

Non possono far parte degli organi della Consulta i cittadini che non siano in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di consigliere comunale.
La carica di componente della Consulta è a titolo gratuito ed è incompatibile con qualsiasi carica politica istituzionale.

Art.12

Modifiche al Regolamento

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale su sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Consulta .

Art.13

Sede

La Consulta ha sede nel Palazzo Comunale e le riunioni potranno tenersi anche in locali designati dall'Assessorato alle Attività Culturali.

Art.14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto comunale e ai regolamenti in vigore nel Comune di Castel di Iudica.